

# REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI VERONA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. ...  
DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

## INDICE

### **CAPO I - GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI**

Art. 1 - Campo di applicazione	pag. 3
Art. 2 - Tipo delle armi e delle munizioni in dotazione	pag. 3
Art. 3 - Altri presidi per la difesa personale in dotazione	pag. 4
Art. 4 - Numero delle armi in dotazione	pag. 4
Art. 5 – Requisiti psico-fisici ed eventuale ritiro cautelare	pag. 5

### **CAPO II - MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

Art. 6 - Assegnazione dell'arma	pag. 7
Art. 7 - Modalità di porto dell'arma	pag. 8
Art. 8 - Servizi di collegamento e di rappresentanza	pag. 9
Art. 9 - Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale	pag. 9

### **CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

Art. 10 - Prelevamento e deposito dell'arma e delle munizioni	pag. 10
Art. 11 - Doveri dell'assegnatario	pag. 11
Art. 12 - Istituzione e caratteristiche delle armerie	pag. 12
Art. 13 - Funzionamento delle armerie e custodia delle armi	pag. 13
Art. 14 - Consegnatario e sub consegnatario delle armerie	pag. 14
Art. 15 - Doveri del consegnatario e sub consegnatario delle armerie	pag. 14
Art. 16 - Prescrizioni per la sicurezza	pag. 15
Art. 17 – Accesso alle armerie	pag. 15
Art. 18 - Controlli e sorveglianza	pag. 16

### **CAPO IV - ADDESTRAMENTO**

Art. 19 - Addestramento obbligatorio al tiro	pag. 17
Art. 20 – Addestramento facoltativo al tiro	pag. 17
Art. 21 - Porto dell'arma per la frequenza dei poligoni di tiro a segno ubicati fuori dal comune	pag. 17
<b>CAPO V - NORME FINALI</b>	
Art. 22 – Norme integrative	pag. 19
Art. 23 – Entrata in vigore	pag. 19

# **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARMAMENTO DEL CORPO DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI VERONA**

## **CAPO I GENERALITÀ, NUMERO E TIPO DI ARMI**

### **ART. 1 (CAMPO DI APPLICAZIONE)**

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, le dotazioni delle armi ed i servizi prestati con le armi dagli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale di Verona, fatte salve le disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, e quelle vigenti in materia di acquisto, detenzione, trasporto, porto, custodia ed impiego delle armi e delle munizioni.

2. I servizi prestati con le armi possono essere eseguiti solo dagli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale di Verona in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza, ai sensi del quinto comma dell'art 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché dei requisiti psico-fisici previsti dalla legge per il porto di armi, come meglio specificato nel successivo articolo 5 del presente atto.

3. L'armamento in dotazione agli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, è adeguato e proporzionato alle esigenze dei servizi prestati.

4. I servizi da svolgersi armati sono quelli previsti dall'art. 20 del D.M. n. 145/87, i servizi esterni di vigilanza a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana ai sensi del D.M. 05.08.2008 e della Legge nr. 48/2017 di conversione del D.L. nr. 14/2017, i servizi di protezione della casa comunale, della sede del Corpo, dell'armeria, nonché i servizi serali/notturni e di pronto intervento.

5. Il presente regolamento disciplina anche in attuazione alla vigente normativa regionale, l'assegnazione e il porto di altro materiale di dotazione individuale o di reparto.

### **ART. 2 (TIPO DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI IN DOTAZIONE)**

1. L'arma assegnata per i compiti d'istituto come dotazione individuale è la pistola semi-automatica nei calibri 22 L.R., 7, 65 BR e 9x21 IMI, in relazione alle diverse esigenze operative, scelta tra le tipologie indicate nell'art. 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 4 del D.M. 145 del 04.03.1987.

2. A ciascun assegnatario sono consegnate, a corredo dell'arma, una congrua dotazione di cartucce, pari al numero massimo che può essere caricato sul caricatore principale e su quello di riserva.

3. Come dotazione di reparto vengono adottate armi corte munite di calciolo, armi ad impulsi elettrici utilizzabili dalla Polizia Locale ai sensi della Legge 01.12.2018 n. 132, nonché strumenti da difesa previsti dalla normativa regionale vigente, in materia di dotazioni per la Polizia Locale.

4. Per le sole esigenze di rappresentanza, parata e scorta d'onore, in applicazione alla vigente normativa regionale, è prevista la dotazione della sciabola, agli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza.

5. Al Comandante, al Vice-Comandante ed ai Commissari o Vice-Commissari Responsabili di Reparto, la sciabola viene assegnata in occasione dei servizi di rappresentanza ufficiale. Al restante personale del Corpo la sciabola viene affidata esclusivamente per i servizi in uniforme storica.

6. È consentito detenere presso l'armeria armi storiche o d'epoca, già appartenute al Corpo, regolarmente denunciate.

7. Per i servizi di polizia rurale e zoofila, nonché per i servizi di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana è prevista l'ulteriore dotazione di armi di reparto scelte tra quelle lunghe previste della legge 18 aprile 1975, n. 110 e successive modificazioni ed integrazioni, di cui al precedente comma 1.

### **ART. 3 (ALTRI PRESIDI PER LA DIFESA PERSONALE IN DOTAZIONE)**

1. Per le esigenze operative e di difesa personale, ai sensi dell'art 53 del Codice Penale, gli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza possono altresì essere dotati dei seguenti presidi:

- a) dispositivi anti-aggressione, conformi alla vigente normativa regionale che, per le caratteristiche tecniche possedute, siano stati riconosciuti dalla normativa non atti a recare offesa alla persona (spray urticanti O.C. a getto balistico e mazzette di segnalazione);
- b) manette e dispositivi di contenzione e sicurezza, del tipo consentito dalla legge, per interrompere eccessi di violenza o per impedire che persone pericolose tentino di sottrarsi all'arresto;
- c) dispositivi di tutela dell'incolumità personale consentiti dalla legge vigente e conformi alla normativa regionale in materia di dotazioni per la Polizia Locale (scudi di protezione, caschi operativi, corpetti anti-perforazione, ginocchiere, gomitiere e guanti anti-taglio, maschere facciali antigas, giubbotti anti-proiettile ed altre protezioni similari).

2. I presidi devono essere usati esclusivamente per finalità di servizio. Durante l'impiego di tali presidi deve essere ragionevolmente salvaguardata anche la dignità della persona. Gli operatori assegnatari hanno la responsabilità del loro corretto impiego e devono conservarli sempre in piena efficienza, segnalando ogni necessità di manutenzione al Consegnatario dell'armeria.

### **ART. 4 (NUMERO DELLE ARMI IN DOTAZIONE)**

1. Il numero complessivo delle armi da sparo in dotazione del Corpo della Polizia Municipale di Verona, con il relativo congruo munizionamento, corrisponde al numero degli appartenenti al Corpo stesso in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza,

maggiorato del 5%, come dotazione di riserva, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari o per gli altri casi di ritiro dell'arma previsti dalla vigente normativa.

2. Il Comandante denuncia all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza, ai sensi dell'art. 38 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), le armi acquistate per il Corpo e comunica al Prefetto il numero complessivo delle armi in dotazione.

3. Il numero delle sciabole è adeguato alle necessità dei servizi di rappresentanza ufficiale del Corpo ed a quelli da svolgersi in uniforme storica, salvo i momentanei depositi in armeria dovuti a pensionamenti, ritiri cautelari o gli altri casi di ritiro previsti dalla vigente normativa.

## **ART. 5 (REQUISITI PSICO-FISICI ED EVENTUALE RITIRO CAUTELARE)**

1. L'assegnazione delle armi in dotazione è subordinato al possesso degli specifici requisiti psico-fisici previsti per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'armi per uso difesa personale, ai sensi dell'art. 42 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), attualmente previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dall'assegnatario all'atto dell'assegnazione dell'arma.

3. Il Comandante, con proprio provvedimento anche privo di motivazione espressa per ragioni di privacy, può disporre la verifica della permanenza dei requisiti psico-fisici di un assegnatario tramite accertamenti sanitari presso il Collegio Medico Legale costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e sue successive modificazioni ed integrazioni, a seguito di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora personalmente ravvisi in capo all'assegnatario situazioni di ragionevole dubbio circa l'idoneità alla detenzione dell'arma;
- b) qualora riceva dal Responsabile di Reparto, dal Responsabile di Servizio o da un superiore dell'assegnatario una segnalazione di situazioni che manifestino un ragionevole e fondato dubbio circa la persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma;
- c) qualora riceva dal Medico Competente una motivata segnalazione che metta in dubbio la persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma;
- d) qualora riceva dall'assegnatario dell'arma una motivata richiesta di verifica della persistenza dei requisiti sull'idoneità alla detenzione dell'arma, con una dettagliata specificazione delle cause di inidoneità.

4. Nelle more degli accertamenti di cui al comma 3 il Comandante può disporre la sospensione cautelativa del provvedimento di assegnazione dell'arma.

5. Qualora gli esiti degli accertamenti sanitari presso il collegio medico costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e sue successive

modificazioni ed integrazioni, confermino la permanenza dei requisiti psico-fisici, il Comandante dispone la restituzione dell'arma in capo all'assegnatario.

6. Qualora, invece, gli esiti degli accertamenti sanitari presso il collegio medico costituito ai sensi dell'art. 4 del Decreto del Ministero della Salute 28 aprile 1998, e sue successive modificazioni ed integrazioni, attestino il venir meno dei requisiti psico-fisici, il Comandante dispone l'immediata revoca del provvedimento di assegnazione dell'arma.

## **CAPO II MODALITÀ E CASI DI PORTO DELL'ARMA**

### **ART. 6 (ASSEGNAZIONE DELL'ARMA)**

1. Tutti gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza e dei requisiti psico-fisici di cui all'art. 5 del presente Regolamento, svolgono il servizio con l'arma in dotazione.

2. L'arma è assegnata in via continuativa per legittima difesa e per i compiti d'istituto con provvedimento del Comandante, comunicato al Prefetto di Verona. Al Comandante l'arma è assegnata con provvedimento del Sindaco, comunicato al Prefetto di Verona.

3. Al personale del Corpo in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza e dei requisiti psico-fisici previsti a cui non sia stata assegnata l'arma in via continuativa, su disposizione del Comandante o del Vice-comandante, può essere assegnata in via provvisoria per il tempo necessario allo svolgimento del servizio una fra le armi da fuoco disponibili in armeria. L'assegnazione provvisoria dell'arma dovrà risultare dall'annotazione sull'apposito Registro di assegnazione temporanea delle armi.

4. Si procede ad assegnazione temporanea, analogamente a quanto previsto dal precedente comma 3, anche nei casi di indisponibilità momentanea dell'arma assegnata in via continuativa per ragioni tecniche o per necessità di manutenzione.

5. Il personale a cui non è stata assegnata o è stata ritirata l'arma, non può essere impiegato in servizi di sicurezza urbana, di tutela dell'incolumità pubblica, di guardia alla residenza municipale od all'armeria, in servizi serali/notturni ed in servizi di pronto intervento a bordo di veicoli. Tale personale potrà comunque svolgere funzioni di polizia amministrativa per la prevenzione e l'accertamento degli illeciti e funzioni di polizia stradale per la prevenzione e repressione delle violazioni in materia di circolazione stradale nonché per l'esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico.

6. Del provvedimento di assegnazione in via continuativa dell'arma è fatta menzione nella tessera personale dell'appartenente al Corpo della Polizia Municipale di Verona.

7. Ogni appartenente al Corpo è tenuto a portare con sé la propria tessera personale nonché il provvedimento di assegnazione dell'arma in via continuativa rilasciati dal Comandante. Al Comandante la tessera personale è rilasciata dal Sindaco.

8. L'assegnazione dell'arma in via continuativa consente il porto della medesima senza licenza, anche fuori servizio, all'interno del territorio comunale di Verona (o del territorio dei comuni convenzionati se la funzione di Polizia Locale è convenzionata con altri Comuni) nonché di raggiungere il proprio domicilio, ancorché situato fuori dal territorio Comunale di Verona e, viceversa, di raggiungere il luogo di servizio dal proprio domicilio.

## **ART. 7 (MODALITÀ DI PORTO DELL'ARMA)**

1.L'assegnazione dell'arma comporta l'obbligo del suo porto con le modalità di cui all'art. 5 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, in tutti i casi di impiego in uniforme.

2.Gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale di Verona che esplicano il servizio muniti dell'arma di dotazione indossando l'uniforme, portano l'arma nella fondina esterna corredata del caricatore di riserva.

3.Nei casi in cui, ai sensi dell'art.4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli appartenenti al Corpo sono autorizzati a prestare servizio in abiti borghesi, nonché nei casi in cui sono autorizzati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a) e comma 2 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, a portare l'arma anche fuori dal servizio, l'arma è portata in modo non visibile.

4.Il Comandante, il Vice-comandante ed i Commissari o Vice-Commissari Responsabili di Reparto, possono portare l'arma in modo non visibile anche quando indossano l'uniforme ordinaria. Il restante personale in uniforme anche quando svolge servizio in ufficio, salvo espressa esenzione del Comandante, porta l'arma nella fondina esterna.

5.Gli appartenenti al Corpo che esplicano servizio di rappresentanza all'interno del territorio comunale non portano l'arma quando portano la sciabola. Gli alfieri addetti al porto della bandiera del Corpo e del Gonfalone non portano l'arma.

6.Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

## **ART. 8 (SERVIZI DI COLLEGAMENTO E DI RAPPRESENTANZA)**

1.I servizi di collegamento e di rappresentanza, espliciti fuori dal territorio del Comune di Verona dagli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale in possesso della qualità di agenti di pubblica sicurezza, sono svolti di massima senz'arma; tuttavia, salvo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, agli appartenenti al Corpo cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto della medesima nei Comuni in cui svolgono compiti di collegamento o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

2. Gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale di Verona in servizio di rappresentanza esplicito fuori dal territorio del Comune di Verona o partecipanti a cerimonie che si svolgono fuori dal territorio del Comune di Verona (o dei comuni convenzionati) sono autorizzati al porto della sciabola.

3. Il personale del Corpo delegato a rappresentare l'Amministrazione comunale in giudizio, ovvero comandato a rendere testimonianza presso l'Autorità Giudiziaria, è esentato dal porto dell'arma per il tempo necessario all'espletamento dell'incarico.

**ART. 9**  
**(SERVIZI ESPLICATI FUORI DELL'AMBITO TERRITORIALE )**

1. I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale del Comune di Verona per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi o servizi di Polizia Locale, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono svolti di massima senz'arma.

2. Il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio di cui al comma 1 deve essere svolto, può chiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n. 65, che il contingente effettui il servizio in uniforme e munito di arma.

3. Il Comandante comunica al Prefetto di Verona ed a quello territorialmente competente in relazione al luogo in cui al servizio di cui ai commi precedenti sarà prestato, il numero degli addetti autorizzati a prestare tale servizio armato, il tipo di servizio prestato e la durata presumibile della missione.

4. Le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza ai sensi dell'art. 19-ter della Legge nr. 132/2018.

5. I servizi derivanti da attività istituzionali d'ufficio o svolti su delega dell'Autorità Giudiziaria fuori del territorio comunale, espletati da appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di P.S. sono svolti con l'arma in dotazione.

6. Nel caso il trasferimento del personale in servizio armato avvenga mediante treno, nave od aeromobile, dovranno essere rispettate le disposizioni vigenti in materia di trasporto di armi e dovranno essere informate le competenti Autorità di Polizia.

### **CAPO III TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI**

#### **ART. 10 (PRELEVAMENTO E DEPOSITO DELL'ARMA E DELLE MUNIZIONI)**

1. L'arma è prelevata presso il consegnatario o i sub consegnatari previa annotazione del provvedimento di assegnazione, di cui al precedente art. 6, comma 2, del presente regolamento, nel registro di cui al successivo art. 13, comma 6.

2. L'arma e le relative munizioni devono essere immediatamente versate presso l'armeria del Corpo restituendole al consegnatario o ai sub consegnatari nei seguenti casi:

- a) quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione di cui al precedente art. 5, del presente Regolamento ovvero siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione;
- b) quando viene a mancare la qualità di agente di pubblica sicurezza;
- c) all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- d) tutte le volte che ciò sia disposto con provvedimento del Prefetto di Verona o del Comandante o del Vice-Comandante, anche nei casi previsti dal precedente art. 5 del presente regolamento.

3. Nel caso di astensione dal lavoro per maternità o per malattia prolungata per un termine superiore ai sessanta giorni, l'assegnatario deve versare l'arma in armeria anche mediante la consegna nel proprio luogo di degenza al consegnatario dell'armeria (o di un delegato) che provvede al recupero dell'arma ed al suo versamento presso l'armeria, dandone immediata notizia al Comandante.

4. Nel caso l'assegnatario, a seguito di incidente o malattia, sia soggetto ad uno stato d'incoscienza o d'incapacità anche temporanea, il consegnatario dell'armeria, o un suo delegato, provvede all'immediato recupero dell'arma ed al suo versamento presso l'armeria dandone immediata notizia al Comandante.

5. Fuori dai casi dei commi precedenti, gli assegnatari dell'arma in via continuativa possono depositare l'arma alla fine del servizio giornaliero in apposito tesoretto blindato presso la sede del Corpo; tale facoltà è subordinata all'effettiva disponibilità di armadietti blindati; nelle Delegazioni Territoriali il deposito non può superare le 15 armi per ciascuna struttura, nel rispetto dell'art. 12, comma 4, del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145.

## **ART. 11 (DOVERI DELL'ASSEGNATARIO)**

1. L'appartenente al Corpo della Polizia Municipale di Verona al quale è assegnata l'arma in via continuativa deve:

- a) verificare, al momento della consegna, la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate, segnalando immediatamente al consegnatario dell'armeria e/o al Comandante eventuali anomalie;
- b) custodire diligentemente l'arma assegnata e curarne altrettanto diligentemente la manutenzione e la pulizia;
- c) segnalare immediatamente al Consegnatario dell'armeria ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma assegnata;
- d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi;
- e) mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro programmate dal Comandante o suo delegato;
- f) sporgere immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria, nei modi di rito, in caso di smarrimento o di furto dell'arma, di parti di essa e/o delle munizioni, dandone contestuale avviso al Comandante e al consegnatario dell'armeria;
- g) segnalare al immediatamente al Comandante l'insorgenza di ogni patologia anatomica o neurologica che possa compromettere i requisiti previsti dalla legge in tema maneggio di armi da fuoco.

2. L'appartenente al Corpo al quale è assegnata l'arma in via continuativa altresì deve:

- a) astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma sia tra colleghi che con estranei al Corpo;
- b) mantenere l'arma priva di proiettile nella camera di scoppio fintanto che la situazione operativa non lo richieda;
- c) nella propria abitazione, riporre l'arma in luogo sicuro e chiuso a chiave (preferibilmente all'interno di una cassaforte a muro o di un armadio blindato), comunque fuori dalla portata di qualsiasi persona e, in particolare, dei minori, degli incapaci e dei tossicodipendenti;
- d) non abbandonare, per qualsiasi ragione, l'arma all'interno dei veicoli, anche se chiusi a chiave e allarmati;
- e) astenersi dal depositare, anche per un breve momento, l'arma in luoghi di custodia diversi da quelli opportunamente predisposti;
- f) attenersi, nel maneggio delle armi ed in particolare in caso di rimozione del proiettile dalla camera di scoppio, sempre a criteri di massima prudenza,

possibilmente utilizzando gli appositi locali del Comando destinati al caricamento ed allo scaricamento delle armi da fuoco;

g) astenersi dal tenere l'arma assegnata in borse, borselli o contenitori similari; è però consentito al personale autorizzato ad operare in abito civile di occultare l'arma all'interno di un marsupio con apposita fondina da portare costantemente allacciato;

h) segnalare immediatamente al Comandante ed al consegnatario dell'armeria ogni caso in cui, per ragioni connesse al servizio, siano stati esplosi dei colpi assegnati in dotazione; le munizioni in tal caso verranno reintegrate con spese a carico del bilancio comunale.

3. Oltre che reato per le fattispecie previste dalle norme di legge, la violazione dei doveri indicati ai precedenti commi 1 e 2, costituisce in ogni caso illecito disciplinare a carico del consegnatario dell'arma.

## **ART. 12 (ISTITUZIONE E CARATTERISTICHE DELLE ARMERIE)**

1. Per custodire le armi in dotazione ed il relativo munizionamento è istituita presso la sede del Comando del Corpo di Polizia Municipale di Verona, l'armeria principale.

2. Armerie sussidiarie possono essere costituite, con provvedimento del Sindaco su proposta del Comandante, comunicato al Prefetto ed al Questore di Verona, presso sedi distaccate del Corpo.

3. Ogni decisione in merito al trasferimento e/o alla soppressione delle predette armerie è adottata con provvedimento del Sindaco su proposta del Comandante comunicato al Prefetto ed al Questore di Verona.

4. L'armeria principale e le eventuali armerie secondarie sono di norma ubicate in locali interni all'edificio, collocati in modo da consentirne il controllo degli accessi e devono essere munite di porte blindate dotate di serrature di sicurezza e di congegni di allarme.

5. Le porte blindate devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati per i controlli dall'esterno.

6. Nel locale dell'armeria principale e in quelli delle eventuali armerie secondarie l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione d'emergenza.

7. Le attrezzature antincendio, conformi alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Verona, sono sistemate sia all'interno che all'esterno del locale dell'armeria principale e di quelli delle eventuali armerie secondarie.

8. Gli armadi blindati presso le Delegazioni territoriali devono essere collocati in locali protetti da sistema di allarme funzionante quando la struttura non sia presidiata dal personale.

9. Le cassette di sicurezza per la custodia delle armi ospitate presso la sede del Corpo dovranno essere posizionate in locali costantemente monitorati da telecamere che

trasmettono le immagini alla C.O.; le registrazioni delle immagini dovranno essere conservate per 5 giorni.

### **ART. 13 (FUNZIONAMENTO DELLE ARMERIE E CUSTODIA DELLE ARMI)**

1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici blindati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte.

2. Le munizioni sono conservate in appositi armadi metallici blindati chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte distinti da quelli destinati alla conservazione delle armi.

3. Le chiavi di accesso all'armeria principale e delle eventuali armerie secondarie nonché le relative chiavi degli armadi blindati sono conservate da ciascun Consegnatario e/o Sub Consegnatario sotto la propria responsabilità.

4. Copia di dette chiavi (di accesso all'armeria principale e alle eventuali armerie secondarie nonché le relative chiavi degli armadi blindati) sono conservate, a cura del Comandante in buste sigillate controfirmate ciascuna dal rispettivo Consegnatario, in una cassaforte o armadio blindato.

5. L'armeria è dotata di un Registro di Armeria per il carico delle armi e delle munizioni in dotazione al Corpo, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante.

7. I movimenti di prelevamento o versamento delle armi e delle munizioni, nell'armeria principale e nelle eventuali armerie secondarie istituite, devono essere annotati, a cura del Consegnatario o del Sub Consegnatario, sugli appositi registri le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Comandante.

8. L'armeria principale e le eventuali armerie secondarie sono dotate dei seguenti registri a pagine numerate e preventivamente vistate dal Comandante:

- a) Registro di Armeria, per il carico di tutte le armi e le munizioni in dotazione al Corpo;
- b) Registro delle assegnazioni in via continuativa;
- c) Registro delle assegnazioni temporanee e delle armi in riparazione;
- d) Registro delle armi in custodia temporanea;
- e) Registro delle ispezioni periodiche;

9. I registri di cui al precedente comma 8 possono essere supportati anche da metodologie informatiche ivi compresa la firma digitale.

10. Sui registri di cui ai precedenti commi non si possono effettuare cancellazioni; gli eventuali errori debbono essere corretti in modo da consentire la lettura di quanto vi era precedentemente scritto.

11. Oltre alle armi da fuoco, al munizionamento ed al materiale per le piccole manutenzioni, all'interno dell'armeria principale e delle eventuali armerie secondarie istituite possono essere depositate le sciabole costituenti dotazione di reparto per i servizi di rappresentanza, nonché i presidi di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

#### **ART. 14 (CONSEGNATARIO E SUB CONSEGNATARIO DELLE ARMERIE)**

1. Per l'armeria principale e per ciascuna delle eventuali armerie secondarie il Comandante, con proprio provvedimento comunicato al Sindaco, nomina un Consegnatario ed un Sub Consegnatario.

#### **ART. 15 (DOVERI DEL CONSEGNATARIO E SUB CONSEGNATARIO DELLE ARMERIE)**

1. Il Consegnatario dell'armeria principale e quelli delle eventuali armerie secondarie istituite curano, con la massima diligenza:

- a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni in armeria;
- b) la custodia, la conservazione e la tenuta dei registri e della documentazione relativi all'armeria a cui è preposto;
- c) la custodia e la conservazione delle chiavi di accesso all'armeria a cui è preposto nonché le relative chiavi degli armadi blindati in cui sono conservate le armi e le munizioni;
- d) l'effettuazione dei controlli periodici;
- e) la scrupolosa osservanza, propria e altrui, della regolarità delle operazioni di armeria.

2. Il Consegnatario dell'armeria principale e quelli delle eventuali armerie secondarie istituite collaborano con il Comandante ed il Vice Comandante per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonché per l'esecuzione delle ispezioni.

3. Il Consegnatario dell'armeria principale e quelli delle eventuali armerie secondarie istituite fanno immediato rapporto scritto al Comandante per ogni irregolarità riscontrata o necessità emersa.

4. Il Sub Consegnatario collabora con il Consegnatario nell'espletamento delle sue funzioni ed è tenuto al rispetto ed alla puntuale esecuzione delle direttive impartite dal Comandante e/o dal Consegnatario; è, altresì, tenuto a fare rapporto scritto al Comandante ed al Consegnatario per ogni irregolarità riscontrata o necessità emersa.

**ART. 16**  
**(PRESCRIZIONI PER LA SICUREZZA)**

1. Le armi devono essere prelevate e versate in armeria sempre scariche, prive cioè di proiettile nella camera di scoppio e in sicura, e prive di munizioni nel caricatore.

2. Le munizioni devono essere prelevate e versate in armeria separatamente anche se contemporaneamente all'arma.

3. Le armi vanno scaricate in luogo isolato, appositamente predisposto diverso dai locali dell'armeria.

4. Ai fini della sicurezza è necessario che l'assegnatario e il Consegnatario considerino l'arma sempre carica fino a quando non abbiano personalmente e visivamente verificato che essa sia scarica.

5. All'interno dell'armeria, nel locale antistante, nel luogo isolato predisposto per lo scarico delle armi e nel luogo destinato alla pulizia delle armi devono essere affisse, in modo ben visibile e facilmente leggibile, le prescrizioni di sicurezza contenute nei commi precedenti ed ogni altra ritenuta opportuna dal Comandante.

6. Le munizioni assegnate in via continuativa agli appartenenti al Corpo devono essere sostituite, a cura del Consegnatario dell'armeria in occasione delle esercitazioni di tiro annuali e, comunque, ogni qualvolta presentino anomalie o siano sottoposte ad immersione, gelo o a particolari fonti di calore. La relativa spesa è a carico del bilancio dell'Amministrazione Comunale.

7. Le munizioni sostituite, se non presentano anomalie e se non hanno subito deterioramenti, possono essere utilizzate nei tiri di addestramento; in caso contrario devono essere smaltite nelle forme previste dalla vigente normativa.

**ART. 17**  
**(ACCESSO ALLE ARMERIE)**

1. L'accesso all'armeria principale e alle eventuali armerie secondarie istituite è consentito:

- a) al Sindaco od all'Assessore Delegato, in presenza del Comandante o del Vice Comandante,
- b) al Comandante ed al Vice Comandante del Corpo,
- d) al Consegnatario dell'Armeria ed al Sub Consegnatario.

2. L'accesso è, altresì, consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del Consegnatario dell'armeria o del Sub Consegnatario.

**ART. 18**  
**(CONTROLLI E SORVEGLIANZA)**

1. I controlli periodici all'armeria sono effettuati dal Consegnatario, al fine di accertarne la corrispondenza delle armi e delle munizioni alle risultanze dei Registri.

2. L'esito dei controlli è annotato su apposito modulo, archiviato a cura del Consegnatario, tenuto a disposizione per le eventuali ispezioni disposte dal Comandante o dal vice Comandante.

3. Il Comandante od il Vice Comandante possono disporre in ogni momento visite di controllo ed ispezioni delle armi di servizio detenute dal personale assegnatario.

4. Lo stato delle porte esterne dell'armeria principale e delle eventuali armerie secondarie nonché degli armadi blindati per la custodia delle armi e per la custodia delle munizioni collocati all'interno delle armerie dovranno essere controllati in occasione delle ispezioni periodiche.

5. Di ogni allarme attivato e di ogni anomalia riscontrata dovrà essere immediatamente informato il Comandante od in sua assenza il Vice Comandante ed il Consegnatario dell'armeria.

## **CAPO IV**

### **ADDESTRAMENTO**

#### **ART. 19 (ADDESTRAMENTO OBBLIGATORIO AL TIRO)**

1. Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento da parte di Istruttori di Tiro abilitati e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un Poligono abilitato per l'addestramento al tiro con le armi comuni da sparo convenzionato con il Comando.

2. Il conseguimento annuale del certificato di maneggio armi rilasciato da una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o altro poligono abilitato è titolo idoneo a soddisfare le condizioni di cui al comma 1.

3. In conformità alle direttive impartite dal Comandante, per ciascun operatore assegnatario di arma può essere programmata una o più sedute di tiro ulteriori rispetto a quelle previste per ai commi 1 e 2.

4. È facoltà del Comandante o del Vice Comandante disporre per singoli operatori la ripetizione dell'addestramento al tiro.

5. Le spese per l'addestramento obbligatorio al tiro sono a carico del bilancio dell'Amministrazione Comunale.

#### **ART. 20 (ADDESTRAMENTO FACOLTATIVO AL TIRO)**

1. Gli appartenenti al Corpo, in possesso della qualifica di Agente di pubblica sicurezza ed assegnatari dell'arma in via continuativa, hanno facoltà di recarsi al Poligono convenzionato con il Comune di Verona, anche di propria iniziativa, per l'addestramento al tiro con l'arma in dotazione.

2. Nei casi di cui al comma precedente le spese sostenute saranno ad esclusivo carico dell'operatore, fatta salva la possibilità di avvalersi di eventuali buoni-tiro messi a disposizione dal Comando. L'attività sarà in ogni caso considerata come svolta al di fuori dall'orario di lavoro.

#### **ART. 21 (PORTO DELL'ARMA PER LA FREQUENZA DEI POLIGONI DI TIRO A SEGNO UBICATI FUORI DAL COMUNE)**

1. Nel caso i poligoni di tiro di cui all'art. 19, comma 1, siano ubicati fuori dal territorio del Comune di Verona, gli appartenenti al Corpo in possesso della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, muniti di tesserino di riconoscimento di cui all'art. 6 del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, comandati ad effettuare l'addestramento

obbligatorio al tiro previsto all'art. 19, sono autorizzati a portare l'arma in dotazione, nei soli giorni delle sedute di addestramento, fino alla sede del poligono e viceversa.

2. Il Comandante comunica con almeno 7 giorni di anticipo al Prefetto di Verona la data dell'esercitazione nonché l'elenco nominativo degli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale di Verona che vi prendono parte.

3. Il Prefetto di Verona, in applicazione dei poteri conferitegli dall'art. 19, comma 2, del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, così come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno 18 agosto 1989, n. 341, può chiedere al Comandante di disporre la sospensione dell'esercitazione di tiro per motivi di ordine pubblico.

4. Il Comandante, ricevuta la richiesta del Prefetto, dispone immediatamente la sospensione dell'esercitazione, notiziando il personale interessato.

**CAPO V**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 22**  
**(NORME INTEGRATIVE)**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge 7 marzo 1986, n. 65, del Decreto del Ministro dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145, così come modificato dal Decreto del Ministro dell'Interno 18 agosto 1989, n. 341, dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) e sue successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra disposizione legislativa in materia.

2. Le norme regolamentari comunali in contrasto con il presente regolamento debbono intendersi abrogate.

3. Il Comandante del Corpo impartisce ogni ulteriore necessaria disposizione tecnico-operativa per l'attuazione del presente Regolamento e per la corretta e puntuale gestione dei servizi svolti con armi.

4. In relazione ai possibili danni che possono essere causati a beni e persone dall'uso delle armi da parte degli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, l'Amministrazione può stipulare apposite polizze assicurative di tutela legale e per la responsabilità civile e patrimoniale.

**ART. 23**  
**(ENTRATA IN VIGORE)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività ai sensi dell'art. 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 145/1987 il presente regolamento è comunicato al Prefetto di Verona.